ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

DI TERNI

Regolamento per la disciplina dell'accesso agli impieghi presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni

Approvato con Deliberazione n. 15 del 3 febbraio 2022

Modificato con delibera n. 24 del 25 marzo 2024

Ai sensi dell'art. 2, comma 2bis del D.L 101/2013 - così come modificato dall'art. 50, comma 3-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 – "*Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica*".
In ragione di quanto precede è interesse di questo Ordine procedere con l'adozione del seguente regolamento per l'assunzione di personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato. Ciò, nel rispetto dei principi sanciti dal Dlgs 165/2001 con particolare riferimento a quelli di cui agli artt. 35 ("*assunzioni del personale*"); 36 ("*Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile*").

Art. 1
L'assunzione di personale è generalmente effettuata nel rispetto del Piano Triennnale dei Fabbisogni approvato dall'Ordine.

Art. 2
Possono accedere agli impieghi presso l'Ordine i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

a) possesso della cittadinanza italiana. Fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo della presente lettera in ordine all'accesso ai posti di dirigente e fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 in ordine alla necessità della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto per i candidati appartenenti all'Unione Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri della Unione Europea e gli altri soggetti di cui al periodo precedente devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in particolare del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del Dlgs. n. 165/2001 e del D.P.R. 174/1994, per l'accesso a posti di dirigente non può comunque prescindersi dal possesso della cittadinanzaitaliana; b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d'ufficio;
b) idoneità fisica, assoluta ed incondizionata, allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche, nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale cui il lavoratore è destinato. L'Ordine si riserva la possibilità, per ragioni di sicurezza e tutela dei lavoratori, di sottoporre a visita medica i soggetti con cui deve essere stipulato il contratto di lavoro, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. L'accertamento della inidoneità anche parziale alla mansione specifica costituisce causa ostativa all'assunzione;
c) regolare assolvimento degli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti;

d) titolo di studio previsto per la copertura della posizione da ricoprire.

Se la posizione lavorativa lo richiede, possono essere previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 3/1957.
Sono, inoltre, esclusi coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni.
I requisiti previsti per l'accesso devono permanere anche al momento dell'assunzione.

Art. 3

I titoli di studio minimi, richiesti per l'accesso all'impiego di cui al presente Regolamento, sono i seguenti:

a) per l'accesso alla categoria B: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b) per l'accesso alla categoria C: diploma universitario (DU) rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della L. 341/1990 o laurea (L) rilasciata ai sensi del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) ai sensi del D.M. 509/1999 o laurea magistrale (LM) ai sensi del D.M. 270/2004 e titoli di studio equivalenti, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per specifiche funzioni da svolgere, nonché la relativa abilitazione professionale ove richiesta.

Art. 4

Salvo quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento, l'Ordine recluta il proprio personale mediante contratti a tempo indeterminato.
Il reclutamento del personale avviene mediante scorrimento di graduatorie valide ed efficaci sia a tempo determinato che indeterminato – purché redatte all'esito di apposita procedura selettiva – detenute presso lo stesso Ordine.
In assenza di graduatorie valide ed efficaci, l'Ordine può procedere, discrezionalmente ed alternativamente, al reclutamento di personale con le seguenti modalità:

- utilizzando le graduatorie di altre pubbliche amministrazioni – purché redatte all'esito di apposita procedura selettiva – relative allo stesso profilo professionale o, quantomeno, a profilo professionale coerente (art. 5);
- mediante l'indizione di apposito concorso (art. 6);
- mediante chiamata degli iscritti nelle liste di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere (art. 7);
- mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Art. 5

L'Ordine nella scelta delle graduatorie di altre amministrazioni da cui attingere per l'assunzione di personale dipendente segue i seguenti criteri.
Preliminarmente è necessario il previo accordo tra l'Ordine e l'amministrazione titolare della graduatoria. Tale accordo può precedere l'avvio della procedura concorsuale o essere successivo alla pubblicazione del bando di concorso ed in via eccezionale e sulla base di una adeguata motivazione, essere anche successivo all'approvazione della graduatoria.
La decisione di ricorrere all'utilizzo delle graduatorie di altri enti è preceduta dalla preliminare verifica da parte della struttura competente in materia di reclutamento del personale della esistenza di graduatorie in corso di validità e della disponibilità da parte degli enti titolari delle graduatorie stesse a concederne l'utilizzo.
A tal fine viene rivolto apposito interpello alla Regione Umbria, alle Province, ai Comuni ubicati nel territorio

regionale, nonché ad altri enti ubicati nel medesimo territorio.
All'esito vengono individuate le graduatorie da utilizzare sulla base dei seguenti criteri, utili a garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa:

a) vengono prese in considerazione solo le graduatorie degli enti che hanno manifestato formalmente la disponibilità a concedere l'utilizzo all'Ordine;
b) le graduatorie relative a concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato prevalgono su quelle a tempo interminato. A quest'ultime è possibile attingere nella sola ipotesi in cui non siano ravvisabili graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato;
c) ai fini della scelta costituisce criterio preferenziale il grado di coerenza tra gli ambiti organizzativi (uffici) in cui sono previsti i posti da coprire, oppure, in alternativa, il grado di omogeneità delle materie su cui sono stati selezionati i candidati attraverso le prove d'esame;
d) nel caso in cui siano disponibili più graduatorie che rispondono ai criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), vengono utilizzate le graduatorie approvate dagli enti territorialmente più vicini alla sede dell'Ordine e, a parità di vicinanza, vengono preferite le graduatorie più recenti, a tal fine facendosi riferimento alla data dell'approvazione.

Art. 6
L'Ordine nell'indizione e nell'espletamento di un concorso pubblico è vincolato al rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al D.P.R. 487/1994, nonché ai principi di cui all'art. 35 del Dlgs 165/2001, ad eccezione della norma di cui all'art. 35quater D. Lgs. 165/2001 in ordine all'obbligo di utilizzo dei tablet per la prova scritta.

Art. 7
L'Ordine, stante l'attuale pianta organica, non è obbligato all'assunzione dei soggetti di cui alla 68/1999, tuttavia può comunque procedere all'assunzione dei predetti soggetti secondo le modalità di cui alla predetta legge, nonché secondo le modalità di cui al Capo IV del D.P.R. 487/1994.
A tal fine si precisa che in conformità con quanto previsto dalla sopra richiamata normativa l'idoneità dei soggetti indicati dagli uffici competenti verrà verificata attraverso una prova a carattere non comparativo.

Art. 8
L'Ordine può ricorrere ad assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.
L'assunzione di personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato avviene comunque con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 9
Preliminarmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, il candidato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni vigenti, ivi compresi i codici di comportamento dei dipendenti.
Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale.
Nel contratto individuale di lavoro devono essere indefettibilmente riportati: a) la data di inizio del rapporto di lavoro e l'eventuale termine finale, in caso di stipulazione di contratto a tempo determinato; b) la categoria, la posizione economica e il profilo professionale di inquadramento; c) l'eventuale durata del periodo di prova.
L'assunzione è disposta subordinatamente all'accertamento della idoneità fisica del lavoratore. Per le assunzioni a tempo indeterminato l'accertamento viene effettuato in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro dal medico competente, di cui al D.Lgs. n. 81/2008

Art. 10

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alle procedure di reclutamento, o comunque acquisiti d'ufficio, inclusi quelli relativi alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, sono trattati dall'Ordine, in qualità di Titolare del trattamento, per le finalità connesse all'espletamento delle attività di reclutamento e per l'adozione di ogni provvedimento conseguente nonché per l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.

I dati personali sono trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679.

Il Segretario
Dr. Giacomo Giovannelli

Il Presidente
Dr. Giuseppe Donzelli